

Regolamento per la vendita su area pubblica nel mercato a cadenza ultramensile

"FIERA DI PRIMAVERA E D'AUTUNNO"

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 3 del 27.02.2009 E MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 5 del 24.02.2010

SOMMARIO

TITOLO I CARATTERI

- Articolo 1 Coordinate generali del mercato ultramensile di SUSA.
- Articolo 2 Dimensioni Posteggi.
- Articolo 3 Soggetti ammessi a partecipare.
- Articolo 4 Orari del mercato ultramensile.
- Articolo 5 Aree di riserva.

TITOLO II MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

- Articolo 6 Accesso degli operatori al mercato.
- Articolo 7 Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli ambulanti.
- Articolo 8 Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti per gli ambulanti.
- Articolo 9 Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli agricoltori.
- Articolo 10 Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli espositori.
- Articolo 11 Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi per le autorizzazioni temporanee.
- Articolo 12 Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli operatori d'oltralpe.
- Articolo 13 Occupazione e scambio del posteggio.
- Articolo 14 Indisponibilità del posteggio.
- Articolo 15 Regole per la circolazione veicolare nel mercato.
- Articolo 16 Obblighi dei venditori.
- Articolo 17 Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.
- Articolo 18 Collocamento delle derrate.
- Articolo 19 Divieti di vendita.
- Articolo 20 Atti dannosi agli impianti.
- Articolo 21 Utilizzo dell'energia elettrica Generatori elettrici.

TITOLO III TASSA DI POSTEGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 22 Tassa di occupazione del suolo pubblico.
- Articolo 23 Preposti alla gestione e vigilanza.
- Articolo 24 Sanzioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

- Articolo 25 Disposizioni finali e transitorie.
- Articolo 26 Rimandi.
- Articolo 27 Partecipazione di animali vivi.

TITOLO I

CARATTERI

Articolo 1 - Coordinate generali del mercato ultramensile di SUSA

1. Il mercato a cadenza ultramensile di Susa già denominato Fiera, viene re-istituito, ai sensi del Titolo III Capo I, punto 7, della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 secondo i seguenti caratteri:

Luogo: Piazza della Repubblica secondo la disposizione ed identificazione dei posteggi di cui alla planimetria allegata al presente Regolamento (allegato 1);

Edizioni annue: n. 2;

Giorno: prima domenica di giugno – ultima domenica di settembre;

Orario di Vendita: dalle 8.00 alle 18.00;

Numero di posteggi complessivo: n. 94

Il mercato si compone di n. 65 posteggi per ambulanti e n. 16 per agricoltori.

A completamento dell'offerta di cui sopra sono previsti i seguenti posteggi:

n. 3 per gli espositori senza vendita, n. 5 destinati al rilascio di autorizzazioni temporanee alla vendita, n. 5 per gli operatori professionali d'oltralpe.

Settori Merceologici per i posteggi destinati agli ambulanti:

Vengono destinati al settore alimentare n. 15 posteggi e n. 50 al settore extra alimentare.

Articolo 2 - Dimensioni Posteggi.

- 1. I posteggi sono localizzati secondo quanto indicato nella planimetria allegata e secondo le seguenti dimensioni.
- a. posteggi per alimentari in genere: mt. 8,00 x 4,50;
- b. posteggi per extralimentari: mt. 8,00 x 4,50 in generale ad eccezione di n. 6 posteggi che hanno le dimensioni di mt. 10,00 x 4,50, e sono destinati prioritariamente ai soggetti titolari di autobanchi o in possesso di mezzi e attrezzature superiori agli 8,00 mt.
- c. posteggi per agricoltori: mt. 4,00 x 4,50;
- d. posteggi per espositori senza vendita = mt. $10,00 \times 4,50$;
- e. posteggi per operatori professionali d'oltralpe e per le autorizzazioni temporanee alla vendita = mt. 6,00 x 4,50.
- 2. La Giunta comunale con proprio atto può modificare le dimensioni dei posteggi per prioritarie esigenze di viabilità e sicurezza o per motivi di pubblico interesse, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate.

Articolo 3 – Soggetti ammessi a partecipare

- 1. Sono ammessi a partecipare al mercato ultramensile di Susa:
- a. gli operatori commerciali muniti di autorizzazione al commercio su aree pubbliche delle due tipologie A) e B), provenienti da tutto il territorio nazionale secondo i principi di cui alla D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m. e i.;
- b. gli agricoltori regolarmente iscritti al Registro delle Imprese secondo i principi di cui alla D.G.R. n. 32-2642/2001 e s.m. e i.;
- 2. Sono ammessi a partecipare, a titolo accessorio e complementare e nei limiti delle aree a loro destinate anche i seguenti soggetti:
- a. gli espositori di merceologie varie (operatori professionali iscritti al registro delle imprese) con divieto di vendita:
- b. gli operatori professionali d'Oltralpe (commercianti, agricoltori, artigiani ecc..);
- c. qualsiasi soggetto purchè in possesso dei requisiti per la vendita ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 28/99, che intenda occasionalmente partecipare alla manifestazione. È fatta salva la normativa in materia fiscale.

3. L'operatore ammesso alla fiera/mercato ultramensile riceve dall'Ufficio competente comunicazione/autorizzazione di ammissione valida per il solo giorno della manifestazione nonché le altre notizie sulle modalità/tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali, secondo le norme di seguito stabilite.

Articolo 4 - Orari del mercato ultramensile

- 1. Il mercato deve operare secondo le seguenti regole orarie:
- a. <u>orario di entrata e di spunta giornaliera</u>:

Tutti i titolari di posto assegnato dovranno occupare il proprio posteggio entro le ore 7,45: dopo tale orario verranno considerati assenti e il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato. Di seguito inizia l'orario di spunta;

- b. orario di allestimento del banco: non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 8,00;
- c. <u>orario di inizio dell'attività di vendita</u>: ore 8,00;
- d. orario di cessazione dell'attività di vendita: ore 18,00.

Lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 19,00.

- 2. A nessun operatore è consentito, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità da autorizzarsi da parte del Comando di Polizia Municipale, abbandonare anticipatamente il mercato. L'abbandono anticipato non autorizzato dell'area mercatale comporterà la registrazione dell'assenza. Non costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato le condizioni metereologiche avverse, salvo specifiche disposizioni generali da adottarsi dal parte del Comando di Polizia Municipale.
- 3. L'assenza dal mercato a cadenza ultramensile non può in alcun modo essere giustificata.
- 4. Nuove fasce di orario potranno essere fissate dal Sindaco, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate.
- 5. Con Ordinanza sindacale sarà definito, previa consultazione con le categorie provinciali dei commercianti, degli agricoltori e dei consumatori interessate, lo spostamento della data di svolgimento, sussistendo prevalenti motivi di pubblico interesse.

Articolo 5 - Aree di riserva.

1. Non sono previste aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie nella allegata tavola grafica.

TITOLO II

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Accesso degli operatori al mercato.

- 1. L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori assegnatari di posteggio e ai cosiddetti spuntisti (ambulanti e agricoltori), esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 4.
- 2. L'accesso è consentito altresì ai soggetti assegnatari di un posteggio nell'area destinata agli espositori, agli operatori professionali d'oltralpe e ai titolari di autorizzazioni temporanee alla vendita.

Articolo 7 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli ambulanti.

- 1. Le domande per la concessione di un posteggio sulle aree destinate agli ambulanti devono essere presentate in bollo, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Devono essere inoltrate a mano o spedite con raccomandata all'ufficio commercio del comune almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. In caso di spedizione con posta ordinaria vale la data di arrivo del protocollo del comune.
- 2. Nella domanda devono essere indicati, in particolare, gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, l'iscrizione al registro imprese e il settore merceologico prevalente trattato.

- 3. Coloro che intendono esercitare la vendita di particolari prodotti (es. cose antiche o usate ecc.) devono essere in possesso di tutti gli specifici requisiti (autorizzazioni/Presa d'Atto/DIA/certificazioni) previsti dalla normativa vigente e indicarne nella domanda gli estremi.
- I soggetti in possesso di autobanco o di mezzi e attrezzature superiori agli 8,00 mt. devono dichiararlo nell'istanza.
- Può essere indicato nella domanda il posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente. È fatto obbligo per i partecipanti prendere visione del presente regolamento.
- 4. La graduatoria di ammissione è definita secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, punto 1 della D.G.R. n. 32 –2642/2001 e s.m. e i. e di seguito riassunte:
- a. Maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione indicata per la partecipazione.
 - Sono fatte salve le presenze acquisite dagli operatori in occasione della partecipazione alle vecchie fiere del venerdì, come risulta dalla graduatoria generale delle presenze al 31.12.2008 redatta dagli Uffici competenti. Le suddette presenze, acquisite prima della reistituzione della manifestazione, verranno azzerate al 31.12.2010, per gli operatori che non presentino almeno una domanda regolare di partecipazione nei primi due anni solari di avvio del nuovo mercato.
- b. Maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica risultante dall'iscrizione al registro imprese;
- c. Maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;
- d. Priorità cronologica della domanda di partecipazione.
- 5. Verrà redatta una distinta graduatoria di ammissione per ogni settore merceologico alimentare ed extralimentare.
- 6. Le graduatorie di ammissione formate secondo i criteri di cui sopra verranno affisse all'albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
- 7. La comunicazione di assegnazione di posteggio avverrà contestualmente alla scelta del posteggio, fatta in seguito a convocazione nei giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie di ammissione. Le operazioni per la scelta del posteggio sono effettuate dall'Ufficio Commercio in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.
- 8. Per gli assegnatari assenti il giorno "della scelta del posteggio", l'assegnazione avverrà d'ufficio al termine, a sorteggio. È facoltà degli operatori delegare un terzo per la scelta del posteggio. All'atto di delega deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
- 9. Gli uffici competenti possono adottare con provvedimenti del Responsabile del servizio, modalità diverse all'assegnazione d'ufficio, purchè venga garantita la parità di trattamento, nell'ottica della semplificazione delle procedure, previa comunicazione agli interessati.

Articolo 8 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti per gli ambulanti.

- 1. Nell'area riservata al mercato ultramensile la presenza in spunta è quella definita dall'art. 27, comma 1 del Dlgs 114/1998, secondo la quale "per presenze effettive in una fiera è da intendersi il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera".
- 2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 4, non possono più accedere alle operazioni mercatali e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
- 3. I posteggi che non siano occupati entro l'ora stabilita sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali presenti alla spunta.
- 4. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale non accetti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
- 5. La spunta per i posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, viene gestita dal Comando di Polizia Municipale secondo le modalità previste dalla Normativa Regionale (Titolo III, Capo II, punto 2 della D.G.R. 2.04.2001, n. 32-2642 e s.m. e i.), tenendo conto esclusivamente della distinzione tra settore alimentare ed extralimentare.
- 6. Tale assegnazione è riservata a coloro che sono presenti al momento della spunta e provvisti dell'autorizzazione originale.

Articolo 9 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli agricoltori.

- 1. Non è consentito agli agricoltori, nemmeno in spunta, occupare le aree destinate agli operatori commerciali (ambulanti), né le altre aree.
- 2. Le domande per la concessione di un posteggio sulle aree destinate agli agricoltori devono essere redatte in competente bollo, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Devono essere inoltrate a mano o spedite con raccomandata all'ufficio commercio del comune almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. In caso di spedizione con posta ordinaria vale la data di arrivo del protocollo del comune.
- 3. Nella domanda devono essere indicati, in particolare, le generalità del richiedente, l'iscrizione al registro imprese, gli estremi di ubicazione dell'azienda, la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita, le modalità con cui si intende effettuarla.
- É fatto obbligo per i partecipanti prendere visione del presente regolamento. Può essere indicato nella domanda il posteggio occupato nell'edizione immediatamente precedente.
- 4. Si applicano per la predisposizione della domanda, la formazione della graduatoria di ammissione, per l'assegnazione del posteggio e per la spunta le norme specifiche indicate dal Dlgs n. 228/2001, dal titolo III, capo II, punti 1 e 2 della D.G.R. n. 32 –2642/2001 e s.m. e i., e quelle previste per gli ambulanti (comprese quelle previste dal presente Regolamento) in quanto compatibili.

Articolo 10 - Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli espositori.

- 1. Gli espositori partecipano alla manifestazione, previa istanza in bollo, debitamente sottoscritta dal richiedente e accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, da presentarsi nel periodo compreso tra il novantesimo e trentesimo giorno prima della data di svolgimento della manifestazione, nella quale indicano, in particolare, la loro qualifica di imprenditori e le merci da esporre. È fatto obbligo per i partecipanti prendere visione del presente regolamento. È vietata qualsiasi operazione di vendita.
- 2. I posteggi verranno concessi in base alla data di ricevimento dell'istanza documentata dal protocollo comunale. L'assegnazione avverrà d'ufficio tenuto conto delle esigenze tecniche dell'espositore e delle prioritarie necessità di sicurezza e di viabilità. Non è prevista una priorità acquisita con la presenza.
- 3. L'operatore ammesso riceve dall'Ufficio competente comunicazione di ammissione valida per il solo giorno della manifestazione nonché le altre notizie sulle modalità/tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali.
- 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento previste per gli ambulanti.
- 5. Il Responsabile del servizio potrà individuare, con propria determinazione, altri criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi a loro destinati per far salvo il principio di rotazione degli interessati, previa emanazione di specifici indirizzi da parte della Giunta comunale.

Articolo 11 – Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi per le autorizzazioni temporanee.

- 1. I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio del commercio dal Dlgs 114/1998 presentano istanza in bollo, debitamente sottoscritta e accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, nel periodo compreso tra il novantesimo e trentesimo giorno prima della data di svolgimento della manifestazione, per il rilascio di un'autorizzazione temporanea, secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 1 del presente Regolamento in quanto compatibili, e dal titolo IV, capo IX della D.G.R. n. 32 –2642/2001 e s.m. e i.. È fatto obbligo per i partecipanti prendere visione del presente regolamento.
- 2. La scelta del posteggio avverrà a seguito di convocazione tenuto conto della data di ricevimento dell'istanza documentata dal protocollo comunale.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea alla vendita, in regolare bollo, avverrà, se possibile, contestualmente alla scelta del posteggio. Non è prevista una priorità acquisita con la presenza.
- 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento previste per gli ambulanti.

- 5. È fatto salvo il rispetto delle norme di natura fiscale.
- 6. Il Responsabile del servizio potrà individuare, con propria determinazione, altri criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi a loro destinati per far salvo il principio di rotazione degli interessati, previa emanazione di specifici indirizzi da parte della Giunta comunale.

Articolo 12 - Domanda e criteri di assegnazione dei posteggi agli operatori d'oltralpe.

- 1. Gli operatori d'Oltralpe presentano istanza in bollo, debitamente sottoscritta e accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, nel periodo compreso tra il novantesimo e trentesimo giorno prima della data di svolgimento della manifestazione, nella quale indicano, in particolare, le merci da vendere. È fatto obbligo per i partecipanti prendere visione del presente regolamento. All'istanza deve essere allegata un'idonea documentazione (titoli autorizzatori, certificazioni ufficiali, dichiarazioni di enti pubblici ecc.) che attesti la propria qualità di operatore professionale. La documentazione deve essere esibita nel rispetto delle disposizioni di settore previste dal Paese di provenienza.
- 2. I posteggi verranno concessi in base alla data di ricevimento dell'istanza documentata dal protocollo comunale. L'assegnazione avverrà d'ufficio tenuto conto delle esigenze tecniche dell'operatore e delle prioritarie necessità di sicurezza e di viabilità. Non è prevista una priorità acquisita con la presenza.
- 3. L'operatore ammesso riceve dall'Ufficio competente comunicazione di ammissione e/o autorizzazione alla vendita, valida per il solo giorno della manifestazione tenendo conto del principio di parità di trattamento con gli operatori nazionali, nonché le altre notizie sulle modalità/tempi di occupazione e pagamento dei tributi locali.
- 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento previste per gli ambulanti.
- 5. È fatto salvo il rispetto delle norme di natura fiscale.

Articolo 13 - Occupazione e scambio del posteggio.

- 1. Non è in alcun modo consentito occupare spazi senza concessione/autorizzazione.
- 2. Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio, né la cessione del proprio posteggio ad altri.

Articolo 14 - Indisponibilità del posteggio.

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'assegnatario, il Comando di Polizia municipale provvede all'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale.

Articolo 15 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

- 1. Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione ed il posteggio dei veicoli all'interno delle aree adibite a sede di mercato.
- 2. I mezzi non autorizzati verranno sanzionati dal Comando di Polizia Municipale.

Articolo 16 - Obblighi dei venditori.

- 1. I titolari di posteggio possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato.
- 2. I posteggi si intendono comprensivi, oltre che dei banchi temporanei o dei negozi mobili anche dei veicoli per il trasporto della merce e di ogni altra attrezzatura o materiale in uso agli operatori commerciali, fatta salva la dimensione dei posteggi determinata nel presente regolamento e la necessità di garantire spazi adeguati di circolazione ed accessibilità.
- 3. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
- 4. I titolari di posteggio devono mantenere puliti i propri banchi e attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori consegnati, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

- 5. Su richiesta degli organi di controllo, i titolari del posteggio dovranno esibire l'autorizzazione amministrativa in originale e la comunicazione/autorizzazione di ammissione.
- 6. Il venditore è tenuto al pagamento dei tributi/tariffe dovuti al comune o altri gestori concessionari.
- 7. Con l'uso del posteggio il titolare assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- 8. La responsabilità dello stato di conservazione e della provenienza degli oggetti venduti è a carico di ogni singolo titolare.
- 9. Le tende di protezione dei banchi non potranno sporgere oltre il posteggio assegnato. Eventuali sporgenze saranno ammesse solo previo accordo con i titolari vicini di banco.
- 10. In ogni caso ciascun operatore deve consentire negli orari stabiliti dal presente regolamento, l'entrata e l'uscita degli automezzi di soccorso dalle corsie di scorrimento senza recare turbativa.

Articolo 17 - Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

1. Tutti i prodotti esposti per la vendita debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. È fatta salva la normativa vigente in materia.

Articolo 18 - Collocamento delle derrate.

- 1. Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
- 2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Articolo 19 - Divieti di vendita.

- 1. Sul mercato è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
- 2. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 e s.m. e i. del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e con la specifica normativa regionale.
- 3. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
- 4. La vendita di bevande alcoliche è soggetta all'art. 30, comma 5 del Dlgs 114/1998 e all'art. 176 del R.D. 6.05.1940 n. 635.
- 5. Permane il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Articolo 20- Atti dannosi agli impianti.

- 1 Gli operatori non devono in alcun modo danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature pubbliche e in modo particolare il suolo pubblico.
- 2 È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente e comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 21 - Utilizzo dell'energia elettrica - Generatori elettrici

- 1. È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente e previa quantificazione della spesa a proprio carico.
- 2. È vietato l'utilizzo di generatori elettrici.

TITOLO III

TASSA DI POSTEGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22 - Tassa di occupazione del suolo pubblico.

- 1. Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con proprio atto deliberativo, dandone opportuna preventiva comunicazione.
- 2. La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.

Articolo 23 - Preposti alla gestione e vigilanza.

1. Preposti alla gestione del mercato è l'Ufficio commercio del Comune. La vigilanza spetta al Servizio di Polizia Municipale.

In particolare garantisce:

- l' ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;
- l'assegnazione dei posti vacanti;
- il rispetto delle norme igieniche, di quelle relative all'esercizio dell'attività commerciale e al funzionamento del mercato.

Articolo 24 - Sanzioni.

- 1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste dalle leggi specifiche della materia, sono punite con la sanzione amministrativa da \leq 25,00 a \leq 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 e s.m. e i..
- 2. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m. e i..

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 25 - Disposizioni finali e transitorie.

- 1. Si applicano le norme del procedimento previste dalla L. 241/1990 e s.m. e i.
- 2. Sono abrogati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.
- 3. Sono revocate le tradizionali fiere dell'anno 2009 già inserite nel calendario regionale.
- 4. Per la prima edizione che si svolgerà l'ultima domenica di maggio, il termine di scadenza per la presentazione delle domande relative agli ambulanti e agricoltori viene ridotto a 30 giorni.
- 5. Per la prima edizione che si svolgerà l'ultima domenica di maggio, il termine per la presentazione delle domande relative agli espositori, al rilascio delle autorizzazioni temporanee e agli operatori d'oltralpe viene ridotto ad un periodo compreso tra il sessantesimo e il quindicesimo giorno.
- 6. Sono fatte salve e quindi valevoli per la partecipazione alle prime due edizioni dell'anno 2009, le domande presentate dagli ambulanti prima che sia efficace il presente regolamento sulla base della vecchia regolamentazione delle fiere di Susa, fatta salva la necessità di eventuali integrazioni e regolarizzazioni, sentiti gli interessati.

Articolo 26 - Rimandi.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento si fa specifico riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Eventuali norme di dettaglio e di applicazione del presente regolamento saranno oggetto di apposite determinazioni del responsabile del Servizio previa emanazione di specifici indirizzi, se necessari, della Giunta comunale.

Articolo 27 - Partecipazione di animali vivi

- 1. Per arricchire i mercati ultramensili, la Giunta comunale può individuare con propria deliberazione, l'area da destinarsi alla presenza di animali vivi.
- 2. Tale area verrà utilizzata prioritariamente dagli allevatori, titolari di posteggio nell'area destinata agli agricoltori, che potranno lasciare in esposizione anche per la vendita il proprio bestiame, fatto salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria.